



STATUTO PROGEO SCA

REVISIONE 2026



Proposta di **revisione** dello Statuto Sociale

È con grande piacere che vi presentiamo il risultato finale del progetto di revisione dello Statuto Sociale di Progeo, un percorso iniziato nel 2025. Questo importante iter si avvia ora verso la sua conclusione, con i passaggi formali previsti con le approvazioni delle Assemblee Separate e, successivamente, dell'Assemblea Generale dei Delegati. La Cooperativa ha ritenuto fondamentale procedere a questo aggiornamento per dotarsi di strumenti agili e moderni, indispensabili per affrontare con la massima efficacia le nuove e complesse sfide che i mercati ci riserveranno nel prossimo futuro.

Oltre a una necessaria modernizzazione di alcune sezioni per renderle più attuali, l'intervento si è reso opportuno per allineare il testo ai cambiamenti legislativi che si sono susseguiti in questi anni. Nonostante le innovazioni introdotte, il principio cardine che ha guidato ogni nostra scelta rimane immutato: la centralità del socio e la cura del rapporto con la nostra base sociale, che restano il cuore pulsante di ogni nostra azione.

Il testo che vi presentiamo è il frutto di un proficuo lavoro di squadra che ha unito le competenze interne ed esterne alla cooperativa. Confidando che il lavoro svolto riscontri il vostro apprezzamento, colgo l'occasione per salutarvi cordialmente.

Il Presidente Salsi Graziano

Lo statuto attuale

Art. 1 Costituzione, Sede, Durata

È costituita con sede legale nel Comune di Reggio Emilia una società cooperativa denominata «PROGEO Società Cooperativa Agricola», o anche più brevemente «PROGEO Sca».

La Cooperativa avrà la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata nelle formalità di legge, anche prima della scadenza del termine, salvo diritto di recesso al socio dissenziente.

Essa potrà istituire e sopprimere, con delibera dei competenti organi statutari a norma di legge, succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie anche all'estero.

Lo statuto aggiornato

Art. 1 Costituzione, Sede, Durata, **Normativa applicabile**

È costituita con sede legale nel Comune di Reggio Emilia una società cooperativa denominata «PROGEO Società Cooperativa Agricola», o anche più brevemente «PROGEO Sca».

La Cooperativa avrà la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata nelle formalità di legge, anche prima della scadenza del termine, salvo diritto di recesso al socio dissenziente.

Essa potrà istituire e sopprimere, con delibera dei competenti organi statutari a norma di legge, succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie anche all'estero.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del Codice civile:

- a) le norme speciali in materia di società cooperativa;**
- b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del Codice civile relative alle società cooperative;**
- c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.**

Lo statuto attuale

Art. 2 Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, previsti dalla legge dello Stato e senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa intende:

- Fare partecipare i propri associati ai benefici della mutualità, valorizzando le loro produzioni.
- Contribuire all'incremento ed al miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche, anche nell'interesse dei consumatori, favorendo la genuinità e la migliore qualità dei prodotti.
- Partecipare alle iniziative di carattere sociale e culturale.
- Promuovere il miglioramento delle condizioni morali e materiali dei lavoratori della terra e delle loro famiglie, mediante opportune iniziative di carattere mutualistico, previdenziale e di istruzione professionale.
- Collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e dei principi della mutualità.
- Potenziare e valorizzare la produzione nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea.
- Promuovere la concentrazione dell'offerta del prodotto sul mercato e la regolarizzazione del prezzo relativo, a vantaggio del produttore.

Lo statuto aggiornato

Art. 2 Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, previsti dalla legge dello Stato e senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa intende:

- Fare partecipare i propri associati ai benefici della mutualità, valorizzando le loro produzioni.
- Contribuire all'incremento ed al miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche, anche nell'interesse dei consumatori, favorendo la genuinità e la migliore qualità dei prodotti.
- Partecipare alle iniziative di carattere sociale e culturale.
- Promuovere il miglioramento delle condizioni morali e materiali dei **lavoratori della terra soci** e delle loro famiglie, mediante opportune iniziative di carattere mutualistico, **previdenziale e di istruzione professionale**.
- Collaborare allo sviluppo ed alla **propaganda promozione** del movimento cooperativo e dei principi della mutualità.
- Potenziare e valorizzare la produzione nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea.
- Promuovere **la concentrazione le filiere e l'organizzazione dell'offerta dei prodotti sul mercato e la regolarizzazione del prezzo relativo; a vantaggio dei produttori soci.**

Lo statuto attuale

Art. 3 Oggetto

Per tali fini essa si propone di:

- a) Provvedere alle operazioni di ammasso volontario, essiccazione, conservazione, lavorazione, utilizzazione, manipolazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici ricevuti in conferimento.
- b) Provvedere alla fornitura ai soci di beni e servizi necessari per l'allevamento del bestiame.
- c) Esercitare l'attività dell'allevamento anche con animali, foraggi e mangimi conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.
- d) Procedere all'acquisto collettivo ed alla essiccazione, conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed alla successiva cessione ai soci dei prodotti ottenuti.
- e) Eseguire, promuovere e agevolare la raccolta, il trasporto, l'essiccazione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione ed il collocamento dei prodotti del suolo e zootecnici e di tutte le attività connesse con l'agricoltura operando sia come contraente che come intermediaria, con soci e con terzi. Per una razionale e costante utilizzazione degli impianti e per mantenere efficiente l'organizzazione commerciale della Cooperativa le operazioni previste dai precedenti commi potranno essere eventualmente compiute anche con i terzi, in misura tale da non superare mai i limiti posti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.

Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche:

- Concedere direttamente o favorire come intermediaria, credito agrario di esercizio in natura nonché anticipazioni ai produttori in caso di conferimento dei prodotti in ammasso volontario o per l'essiccazione conservazione, lavorazione, utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi.
- Promuovere studi e ricerche, gestire in proprietà o in affitto, aziende agricole e centri di allevamento, di produzione, stalle sociali, campi e stazioni sperimentali nell'interesse della zootecnia e dell'agricoltura in generale, mediante iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei produttori.
- Partecipare ad enti o società di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie i cui servizi, la produzione e gli scopi interessino l'attività ed i fini sociali della cooperativa.
- Costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale.

Lo statuto aggiornato

Art. 3 Oggetto

Per tali fini essa si propone di:

- a) Provvedere alle operazioni di ammasso volontario, essiccazione, conservazione, lavorazione, utilizzazione, manipolazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici ricevuti in conferimento **dai soci**.
- b) Provvedere alla fornitura ai soci di beni e servizi necessari per l'allevamento del bestiame.
- c) Esercitare l'attività dell'allevamento anche con animali, foraggi e mangimi conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.
- d) Procedere all'acquisto collettivo ed alla essiccazione, conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed alla successiva cessione ai soci dei prodotti ottenuti.
- e) Eseguire, promuovere e agevolare la raccolta, il trasporto, l'essiccazione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione ed il collocamento dei prodotti del suolo e zootecnici e di tutte le attività connesse con l'agricoltura operando sia come contraente che come intermediaria, con soci e con terzi. Per una razionale e costante utilizzazione degli impianti e per mantenere efficiente l'organizzazione commerciale della Cooperativa le operazioni previste dai precedenti commi potranno essere eventualmente compiute anche con i terzi, **in misura tale da non superare mai i limiti posti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente**.

Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche:

1. Concedere **direttamente o favorire come intermediaria, credito agrario di esercizio in natura nonché** anticipazioni ai produttori in caso di conferimento dei prodotti in ammasso volontario o per l'essiccazione conservazione, lavorazione, utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi.
2. Promuovere studi e ricerche, gestire in proprietà o in affitto, aziende agricole e centri di allevamento, di produzione, stalle **sociali**, campi e stazioni sperimentali nell'interesse della zootecnia e dell'agricoltura in generale, mediante iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei produttori.
3. Partecipare ad enti o società di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie i cui servizi, la produzione e gli scopi interessino l'attività ed i fini sociali della cooperativa
4. Costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata **e qualsiasi altro consorzio od ente** ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale.

Lo statuto attuale

- Eseguire per conto e nell'interesse dei produttori e dello Stato operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti inerenti l'agricoltura; tali gestioni saranno contabilizzate separatamente da quelle normali.
- Acquistare o costruire immobili da destinarsi a sede sociale, molini, mangimifici, essiccatoi, magazzini, silos, selezione sementi, depositi, centri di allevamento, stalle sociali, selezione e riproduzione zootecnica, campi di sperimentazione agricola ed aziende agricole e qualsiasi altro immobile per realizzare gli scopi sociali.
- Prestare assistenza tecnica ed amministrativa ai propri associati e alle società collegate e controllate.
- Promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa raccogliendo finanziamenti limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59. La Cooperativa si propone lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale; a tale scopo potrà formulare programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

- Facilitare la concessione di finanziamenti a favore dei soci o delle società nelle quali la Cooperativa è socia, intervenendo in qualità di avallante o fideiussore ed in qualsiasi altra forma di garanzia fosse necessaria; potrà anche intervenire con finanziamenti diretti in casi particolari, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- Assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, alle quali potranno essere concessi anche finanziamenti per lo sviluppo delle loro attività.

Lo statuto aggiornato

5. Eseguire per conto e nell'interesse dei produttori **e dello Stato** operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti inerenti l'agricoltura; **tali gestioni saranno contabilizzate separatamente da quelle normali**.
6. Acquistare o costruire immobili da destinarsi a sede sociale, molini, mangimifici, essiccatoi, magazzini, silos, selezione sementi, depositi, centri di allevamento, stalle **sociali**; selezione e riproduzione zootecnica, campi di sperimentazione agricola ed aziende agricole e qualsiasi altro immobile per realizzare gli scopi sociali.
7. Prestare assistenza tecnica ed amministrativa ai propri **associati soci e clienti** ed alle società collegate e controllate.
8. Promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa raccogliendo finanziamenti limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico.
9. La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59. La Cooperativa si propone lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale; a tale scopo potrà formulare programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
10. Facilitare la concessione di finanziamenti a favore dei soci o delle società nelle quali la Cooperativa è socia, intervenendo in qualità di avallante o fideiussore ed in qualsiasi altra forma di garanzia fosse necessaria; potrà anche intervenire con finanziamenti diretti in casi particolari, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
11. Assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge 381/91, alle quali potranno essere concessi anche finanziamenti per lo sviluppo delle loro attività.

12. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. In particolare, la società, in via non prevalente e con finalità strettamente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale sopra delineato, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili. A titolo esemplificativo e non limitativo, la società potrà porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati (quali contratti futures, opzioni e swaps) aventi finalità di copertura dei rischi connessi alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime agricole, nonché dei costi energetici e dei tassi di cambio, con espressa esclusione di operazioni aventi finalità meramente speculative.

Lo statuto attuale

Art. 4 Prestito Sociale

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I versamenti o le trattenute e gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare, per ciascun socio, la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali.

Eventuali modalità e durata del prestito sociale saranno determinati da apposito regolamento.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci in conformità alle disposizioni definite dalle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Art. 5 Associazioni e Partecipazioni

La Cooperativa aderisce all'Associazione Nazionale di rappresentanza ed assistenza e tutela del Movimento Cooperativo denominata "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", alle sue Associazioni di categoria nazionali e territoriali.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa potrà aderire ad altre associazioni e ad organismi economici che provvedano all'importazione, all'approvvigionamento ed alla produzione di prodotti necessari alle attività agricole o che esercitano servizi al Movimento Cooperativo, nonché Enti o Società che abbiano per scopo iniziative di carattere sociale, culturale e professionale.

La Cooperativa inoltre potrà essere socia di altre società di qualsiasi tipo o di consorzi, specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Lo statuto aggiornato

Art. 4 Prestito Sociale

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci **ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.**

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale, versano alla Cooperativa o che questa trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

~~I versamenti o le trattenute e gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare, per ciascun socio, la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali.~~

Eventuali modalità e durata del prestito sociale saranno determinati da apposito regolamento.

~~Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non debbono superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali.~~

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci in conformità alle disposizioni definite dalle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Art. 5 Associazioni e Partecipazioni

La Cooperativa aderisce all'Associazione Nazionale di rappresentanza ed assistenza e tutela del Movimento Cooperativo denominata "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", alle sue Associazioni di categoria nazionali e territoriali.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa potrà aderire ad altre associazioni e ad organismi economici che provvedano all'importazione, all'approvvigionamento ed alla produzione di prodotti necessari alle attività agricole o che esercitano servizi al Movimento Cooperativo, nonché Enti o Società che abbiano per scopo iniziative di carattere sociale, culturale e professionale.

La Cooperativa inoltre potrà essere socia di altre società di qualsiasi tipo o di consorzi, specie se svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Lo statuto attuale

Art. 6 Soci

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività agricole previste dall'art. 2135 del C.C., tutti gli agricoltori, i produttori agricoli e gli allevatori, qualunque sia la dimensione e la tipologia dell'attività esercitata.

Possono inoltre essere soci le Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e di servizio all'agricoltura, nonché i Consorzi Cooperativi.

Possono essere soci elementi tecnici ed amministrativi nella misura strettamente necessaria all'attività della cooperativa e all'interesse sociale.

Chi intende diventare socio della Cooperativa deve sottoscrivere apposita domanda con le indicazioni richieste, l'importo della quota che intende versare e l'impegno a rispettare le norme statutarie.

L'ammissione di un nuovo socio avviene con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione; l'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può entro, 60 giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

La partecipazione del socio alla Cooperativa è costituita dalla sottoscrizione di una quota in misura non inferiore né superiore a quanto previsto dalla legge.

Egli è obbligato a versare il capitale sottoscritto nella misura e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, è tenuto ad osservare e rispettare il presente Statuto e le delibere legalmente prese dagli organi sociali ed a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio. La responsabilità dei soci è limitata all'importo della quota sottoscritta.

Le quote sottoscritte e le successive sottoscrizioni di aumento devono essere versate entro tre mesi dalla data di comunicazione di ammissione a socio o della sottoscrizione di aumento.

Il Consiglio di amministrazione potrà concedere maggiori dilazioni ed ammettere il versamento attraverso la ritenuta in sede di pagamento del prodotto conferito.

Le quote intestate al Socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a Soci o a terzi con effetto verso la Società senza l'autorizzazione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Lo statuto aggiornato

Art. 6 Soci **Cooperatori**

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività agricole previste dall'art. 2135 del C.C., tutti gli agricoltori, i produttori agricoli e gli allevatori, qualunque sia la dimensione e la tipologia dell'attività esercitata.

Possono inoltre essere soci le Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e di servizio all'agricoltura, nonché i Consorzi Cooperativi.

Possono essere soci elementi tecnici ed amministrativi nella misura strettamente necessaria all'attività della cooperativa e all'interesse sociale.

Chi intende diventare socio della Cooperativa deve sottoscrivere apposita domanda con le indicazioni richieste, l'importo della quota che intende versare e l'impegno a rispettare le norme statutarie.

L'ammissione di un nuovo socio avviene con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione; l'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può entro, 60 giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

La partecipazione del socio alla Cooperativa è costituita dalla sottoscrizione di una quota in misura non inferiore né superiore a quanto previsto dalla legge.

Egli è obbligato a versare il capitale sottoscritto nella misura e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, è tenuto ad osservare e rispettare il presente Statuto e le delibere legalmente prese dagli organi sociali ed a comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio. La responsabilità dei soci è limitata all'importo della quota sottoscritta.

Le quote sottoscritte e le successive sottoscrizioni di aumento devono essere versate entro tre mesi dalla data di comunicazione di ammissione a socio o della sottoscrizione di aumento.

Il Consiglio di amministrazione potrà concedere maggiori dilazioni ed ammettere il versamento attraverso **la ritenuta una trattenuta** in sede di pagamento del prodotto conferito.

Le quote intestate al Socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute a Soci o a terzi con effetto verso la Società senza l'autorizzazione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7 Soci Finanziatori

La Cooperativa può:

- a) Ammettere soci finanziatori ai sensi degli articoli 2525 e 2526 del Codice civile;
- b) Ammettere soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i quali ai sensi del presente Statuto rientrano nella più ampia categoria di Soci Finanziatori;
- c) Emettere azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai Soci Finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano, in ogni caso, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le condizioni di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I Soci Finanziatori i soci sovventori ed i soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono esclusi dalla partecipazione e dalle deliberazioni riguardanti "Organizzazione di Produttori Settore Grandi Colture e Derivati" di cui al successivo articolo 7sexies).

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Art. 7 Soci Sovventori

Possono essere ammessi come soci sovventori altri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato alla costituzione di specifici fondi volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale.

Spetta alla cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione.

I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti attribuito con le seguenti modalità:

1 voto per conferimento fino a €uro 50.000

2 voti per conferimento superiore a €uro 50.000 e fino a €uro 100.000

3 voti per conferimento superiore a €uro 100.000 e fino a €uro 150.000

4 voti per conferimento superiore a €uro 150.000 e fino a €uro 200.000

5 voti per conferimento superiore a €uro 200.000

Il totale dei voti ad essi attribuiti non deve in ogni caso superare un terzo dei voti presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Se in conseguenza della riduzione del capitale, per perdite o per diminuzione del numero dei soci ordinari, il totale dei voti spettanti ai soci sovventori risulta superiore al terzo di tutti i voti, dalla data di constatazione da parte degli amministratori di quanto sopra sono dichiarati privi di validità i voti multipli spettanti a ciascun socio sovventore, fatto salvo l'eguale trattamento dei soci sovventori.

I soci sovventori possono venire eletti amministratori, purché non superino un terzo dei consiglieri.

I soci sovventori sono esclusi dalla partecipazione e dalle deliberazioni riguardanti "Organizzazione di Produttori Settore Grandi Colture e Derivati" di cui al successivo articolo 7bis.

Art. 7 bis Soci Sovventori

Possono essere ammessi come soci sovventori altri soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che apportino capitale destinato alla costituzione di specifici fondi volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale.

Spetta alla cooperativa determinare il periodo minimo necessario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel quale non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve accettare per iscritto la limitazione.

I soci sovventori hanno diritto ad un numero di voti attribuito con le seguenti modalità:

1 voto per conferimento apporti fino a €uro 50.000

2 voti per conferimento apporti superiori a €uro 50.000 e fino a €uro 100.000

3 voti per conferimento apporti superiori a €uro 100.000 e fino a €uro 150.000

4 voti per conferimento apporti superiori a €uro 150.000 e fino a €uro 200.000

5 voti per conferimento apporti superiori a €uro 200.000

Il totale dei voti ad essi attribuiti non deve in ogni caso superare un terzo dei voti presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Se in conseguenza della riduzione del capitale, per perdite o per diminuzione del numero dei soci ordinari, il totale dei voti spettanti ai soci sovventori risulta superiore al terzo di tutti i voti, dalla data di constatazione da parte degli amministratori di quanto sopra sono dichiarati privi di validità i voti multipli spettanti a ciascun socio sovventore, fatto salvo l'eguale trattamento dei soci sovventori.

I soci sovventori possono venire eletti amministratori, purché non superino un terzo dei consiglieri.

I soci sovventori sono esclusi dalla partecipazione e dalle deliberazioni riguardanti "Organizzazioni di Produttori Settori Cereali e Proteoleaginose Grandi Colture e Derivati" di cui al successivo articolo 7bis sexies.

Art.7 ter Soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art.2354 del Codice civile, anche la denominazione: "Azione di Partecipazione Cooperativa".

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci Cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi 7, 8 e 9, della legge n. 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione pluriennale. L'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa può:

- a) esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni;
- b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale di categoria;
- c) tutelare, nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto, gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art 7 quater Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP)

Ai sensi dell'art. 2346, ultimo comma, del Codice civile, richiamato dall'art. 2526 del Codice civile, la Cooperativa può emettere Strumenti Finanziari Partecipativi, nel seguito "SFP", a fronte di apporti di capitale di rischio in denaro o in natura, i quali non conferiscono ai sottoscrittori la qualità di Soci.

L'emissione degli SFP da parte della Cooperativa avviene sulla base di una delibera dell'Assemblea straordinaria; detta delibera delega al Consiglio di Amministrazione l'adozione di uno specifico Regolamento di Emissione che disciplina il contenuto, i diritti e ogni altro aspetto rilevante degli SFP emessi, a specificazione ed integrazione delle previsioni statutarie e nei limiti dei principi

e dei criteri determinati dallo Statuto e dalla stessa delibera assembleare.

In caso di emissione di SFP, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni, ed in proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute; tuttavia, l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione.

L'Assemblea Straordinaria determina:

- a) l'ammontare complessivo dell'emissione, l'eventuale frazionamento in più emissioni, i termini entro i quali l'emissione deve essere attuata;
- b) le ulteriori regole richieste dall'art. 2346 ultimo comma del Codice civile, così come meglio formulate nel seguito del presente articolo.

Con la delibera di emissione l'Assemblea delega il Consiglio di Amministrazione alla fase attuativa dell'emissione stessa, nonché alla redazione del Regolamento di Emissione degli SFP in conformità alle disposizioni previste nello Statuto; il Regolamento di Emissione può essere modificato sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, purché conforme ai contenuti della delibera assembleare di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori di SFP non sono imputabili a capitale, ma costituiscono comunque una voce del patrimonio netto contabile; a fronte di essi la Cooperativa iscrive un'apposita riserva di patrimonio netto, disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento di Emissione.

L'emissione e il collocamento degli SFP spettano al Consiglio di Amministrazione, in conformità alla delibera di assemblea straordinaria e al Regolamento di Emissione approvato dal Consiglio stesso in base al deliberato assembleare

Art 7 quinquies Obbligazioni

La Cooperativa, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile, nonché in conformità alle previsioni dell'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e relative disposizioni attuative emanate dal Comitato Interministeriale del credito ed in risparmio della Banca d'Italia, può emettere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni ordinarie. In tal caso, con regolamento approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

Art. 7 bis Organizzazione di Produttori

Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Cooperativa potrà assumere anche la qualifica di “Organizzazione di Produttori” od aderire ad un’altra OP, anche costituendo un’apposita sezione di attività con propria gestione separata relativamente alle produzioni del settore “Grandi colture Cerealicole e Oleaginose”.

La Cooperativa, in quanto “Organizzazione di Produttori”, dovrà provvedere a controllare la produzione dei soci, identificando i dati necessari alla verifica dei quantitativi consegnati e delle modalità di produzione, adottare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché norme di conoscenza della produzione allo scopo di:

- Assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
- Concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.
- Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti.

La gestione dell’OP o delle sezioni costituite è definita con l’adozione di regolamenti che stabiliscano le modalità di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, di controllo della produzione dei soci, e dovranno prevedere le sanzioni, il

- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Le suddette obbligazioni sono titoli di credito nominativi.

Anche con più emissioni, la Cooperativa non può emettere obbligazioni in misura superiore al limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

I sottoscrittori di obbligazioni si costituiscono in apposita Assemblea Speciale, ad essa e al relativo Rappresentante Comune si applica quanto previsto ai sensi di Legge e del presente Statuto.

Art. 7 sexies - Organizzazione di Produttori

Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Cooperativa potrà assumere anche la qualifica di “Organizzazione di Produttori” od aderire ad un’altra OP, anche costituendo ~~un’apposita sezione~~ **apposite sezioni** di attività con propria gestione separata relativamente alle produzioni ~~del settore “Grandi colture Cerealicole e Oleaginose”~~ **dei settori “Cereali” e “Proteoleaginose”**.

La Cooperativa, in quanto “Organizzazione di Produttori”, dovrà provvedere a controllare la produzione dei soci, identificando i dati necessari alla verifica dei quantitativi consegnati e delle modalità di produzione, adottare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché norme di conoscenza della produzione allo scopo di:

- Assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
- Concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.
- Promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti.

La gestione dell’OP o delle sezioni costituite è definita con l’adozione di regolamenti che stabiliscano le modalità di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, di controllo della produzione dei soci, e dovranno prevedere le sanzioni, il pro-

cedimento e l’organo deputato ad applicarle tenuto conto della gravità dell’inadempimento.

I soci che intendano partecipare alla sezione di attività “Organizzazione di Produttori Grandi colture Cerealicole e Oleaginose” devono possedere i requisiti previsti dalla normativa che regola il settore e comunque essere Produttori agricoli e dovranno dichiarare:

- La non appartenenza ad altre Organizzazioni di Produttori per il medesimo prodotto;
- L’impegno a mantenere tale situazione per tutta la durata della sua permanenza a socio.

Inoltre, se trattasi di società persona giuridica, la domanda sottoscritta dal legale rappresentante dovrà contenere la dichiarazione, sotto la propria responsabilità:

- di non appartenere ad altre Organizzazioni di produttori per il prodotto od i prodotti per i quali chiede di associarsi, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni.

- che i propri soci che diventano soci indiretti dell’O.P. sono sottoposti, attraverso l’adozione di opportune norme statutarie o regolamenti, agli stessi vincoli dei soci diretti.

I soci aderenti alla O.P. devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci aderenti sia direttamente che indirettamente sono obbligati ogni anno a conferire alla Cooperativa almeno il 75% della quantità di ogni singolo prodotto per il quale hanno aderito alla O.P. Il restante 25% della produzione può essere venduto direttamente richiedendo apposita deroga scritta come previsto dalla vigente normativa regionale.

Il trasferimento delle quote del socio aderente alla O.P. potrà avvenire solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa.

I Soci cooperatori aderenti alla sezione “Organizzazione di Produttori Settore Grandi colture Cerealicole e Oleaginose” secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, possono recedere non prima che sia trascorso un periodo di tre anni e con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi prima della data di effetto del recesso stesso; il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato entro il 31/12 dell’anno precedente.

cedimento e l’organo deputato ad applicarle tenuto conto della gravità dell’inadempimento.

I soci che intendano partecipare ~~alla sezione~~ **alle sezioni** di attività ~~“Organizzazione di Produttori Grandi colture Cerealicole e Oleaginose”~~ **“Organizzazione di Produttori Cereali”** e **“Organizzazione di Produttori Proteoleaginose”** devono possedere i requisiti previsti dalla normativa che regola il settore e comunque essere Produttori agricoli e dovranno dichiarare:

- La non appartenenza ad altre Organizzazioni di Produttori per il medesimo prodotto;
- L’impegno a mantenere tale situazione per tutta la durata della sua permanenza a socio.

Inoltre, se trattasi di società persona giuridica, la domanda sottoscritta dal legale rappresentante dovrà contenere la dichiarazione, sotto la propria responsabilità:

- di non appartenere ad altre Organizzazioni di produttori per il prodotto od i prodotti per i quali chiede di associarsi, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni.

- che i propri soci che diventano soci indiretti dell’O.P. sono sottoposti, attraverso l’adozione di opportune norme statutarie o regolamenti, agli stessi vincoli dei soci diretti.

I soci aderenti ~~alle~~ O.P. devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci aderenti sia direttamente che indirettamente sono obbligati ogni anno a conferire alla Cooperativa almeno il 75% della quantità di ogni singolo prodotto per il quale hanno aderito alla O.P. Il restante 25% della produzione può essere venduto direttamente richiedendo apposita deroga scritta come previsto dalla vigente normativa regionale.

Il trasferimento delle quote del socio aderente alla O.P. potrà avvenire solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa.

I Soci cooperatori aderenti ~~alla sezione~~ **“Organizzazione di Produttori Settore Grandi colture Cerealicole e Oleaginose”** ~~alle~~ **“Organizzazione di Produttori Cereali”** e **“Organizzazione di Produttori Proteoleaginose”** secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, possono recedere non prima che sia trascorso un periodo di tre anni e con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi prima della data di effetto del recesso stesso; il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato entro il 31/12 dell’anno precedente.

Lo statuto attuale

Il Socio receduto resta comunque vincolato nei confronti della società per gli impegni assunti dallo stesso antecedentemente alla data di recesso.

Art. 8 Cessazione

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro Soci e si perde:

- a) Per recesso.
- b) Per esclusione.
- c) Per causa di morte.
- d) Per scioglimento della persona giuridica socia.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito ai Soci che non si trovino più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto o della legge, legittimino il recesso.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci persone fisiche e giuridiche:

- 1) Che non osservino le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- 2) Che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente la Società o fomentino dissidi o disordini fra i Soci.
- 3) Che siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o fallimento.
- 4) Che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione previsti dallo statuto.

Lo statuto aggiornato

Il Socio receduto resta comunque vincolato nei confronti della società per gli impegni assunti dallo stesso antecedentemente alla data di recesso.

Art. 8 Cessazione **Perdita della qualità di socio**

La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro Soci e si perde:

- a) Per recesso.
- b) Per esclusione.
- c) Per causa di morte **se il socio è persona fisica.**
- d) Per scioglimento **o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. della persona giuridica socia.**

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito **ai Soci al Socio** che non si **trovino trovi** più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto o della legge, legittimino il recesso.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti **dei Soci persone fisiche e giuridiche: del Socio persona fisica o giuridica:**

- 1) Che non osservino le disposizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali **con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto.**
- 2) Che in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente la Società o fomentino dissidi o disordini fra i Soci.
- 3) **Se persone giuridiche** che siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o **fallimento liquidazione giudiziale.**
- 4) **che non risulti avere o** che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione previsti dallo statuto.
- 5) **che non si renda reperibile all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione o presso l'indirizzo diverso successivamente comunicato;**
- 6) **che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;**

Lo statuto attuale

Art. 9 Liquidazione delle quote

A tutti gli effetti per i Soci receduti o per le persone giuridiche sciolte, fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se deliberato tre mesi prima o con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario; per i Soci esclusi, il provvedimento ha effetto dall'annotazione sul libro soci. Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai Soci interessati che potranno porre opposizione nei modi consentiti dalla legge.

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote da essi possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto associativo diventa operativo, in misura mai superiore al valore nominale.

Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione fino alla concorrenza di ogni credito della Società, potrà essere effettuato, su richiesta dell'avente diritto, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

I Soci, persone fisiche o giuridiche receduti od esclusi, i liquidatori delle persone giuridiche sciolte o poste in liquidazione, i curatori o i commissari di quelle fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, debbono richiedere il rimborso delle quote mediante domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, pena la decadenza del diritto, entro e non oltre cinque anni dalla data in cui si verifica la liquidità ed esigibilità del loro credito. Le somme non richieste nei termini suddetti saranno devolute al fondo riserva.

Nel caso di morte di un Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi o legatari delle quote; essi però dovranno, nel termine massimo di sei mesi dal decesso, designare un rappresentante comune al quale intestare le quote.

La designazione deve ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Se il designato non otterrà l'approvazione del Consiglio o non avrà i requisiti per diventare socio, la Cooperativa rimborserà le quote nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

Lo statuto aggiornato

Art. 9 Liquidazione delle quote

A tutti gli effetti per i Soci receduti o per le persone giuridiche sciolte **fallite** o poste in liquidazione **giudiziale** o coatta amministrativa, il provvedimento diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se deliberato **tre mesi prima o con la chiusura dell'esercizio successivo entro la chiusura dell'esercizio medesimo** o con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario; per i Soci esclusi, il provvedimento ha effetto dall'annotazione sul libro soci. Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai Soci interessati che potranno porre opposizione nei modi consentiti dalla legge.

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote da essi **possedute sottoscritte e versate**, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto associativo diventa operativo, in misura mai superiore al **loro** valore nominale **eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/92.**

Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione fino alla concorrenza di ogni credito della Società, potrà essere effettuato, su richiesta dell'avente diritto, entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

I Soci, persone fisiche o giuridiche receduti od esclusi, i liquidatori delle persone giuridiche sciolte o poste in liquidazione, i curatori o i commissari di quelle **fallite o sottoposte poste in liquidazione giudiziale o a** liquidazione coatta amministrativa, debbono richiedere il rimborso delle quote mediante domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, pena la decadenza del diritto, entro e non oltre cinque anni dalla data in cui si verifica la liquidità ed esigibilità del loro credito. Le somme non richieste nei termini suddetti saranno devolute al fondo riserva **statutaria.**

Nel caso di morte di un Socio, il rapporto sociale continua con gli eredi o legatari delle quote; essi però dovranno, nel termine massimo di sei mesi dal decesso, designare un rappresentante comune al quale intestare le quote.

La designazione deve ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Se il designato non otterrà l'approvazione del Consiglio o non avrà i requisiti per diventare socio, la Cooperativa rimborserà le quote nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla legge.

Lo statuto attuale

Art. 10 Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) Dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di partecipazione di valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge e dall'eventuale fondo costituito dai conferimenti dei soci sovventori.
- b) Dal capitale sociale dei soci sovventori costituito da azioni nominative ciascuna del valore nominali di E 300.
- c) Dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti o ai liquidatori delle persone giuridiche sciolte o poste in liquidazione coatta amministrativa.
- d) Da eventuali riserve straordinarie.
- e) Da eventuali riserve non destinate alla copertura di specifici oneri.
- f) Da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Ente che all'atto del suo scioglimento.

Lo statuto aggiornato

Art. 10 Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) Dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di partecipazione di valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge **e dall'eventuale fondo costituito dai conferimenti dei soci sovventori.**
- b) Dal capitale sociale dei **soci finanziatori, dei soci sovventori e dei soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa costituito da azioni nominative ciascuna del valore nominali di E 300.-**
- c) Dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti o ai liquidatori delle persone giuridiche sciolte o poste in liquidazione coatta amministrativa.
- d) Da eventuali riserve straordinarie.
- e) Da eventuali riserve non destinate alla copertura di specifici oneri.
- f) Da qualunque **liberalità somma** che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite tra i Soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita **dell'Ente della cooperativa** che all'atto del suo scioglimento.

Lo statuto attuale

Art. 11 Bilancio e Destinazione degli Utili

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio sociale annuale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione del bilancio da presentare all'Assemblea Generale Ordinaria per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni quando ricorrono le condizioni dell'art. 2364 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il bilancio dovrà essere formulato secondo le disposizioni di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- 1) Una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale indivisibile.
- 2) Una quota obbligatoria dello stesso utile pari al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 3) Una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- 4) Una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- 5) Una eventuale quota a titolo di ristorno relativamente:
 - a) ai prodotti conferiti dai soci alla cooperativa, proporzionalmente alla quantità e/o qualità degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
 - b) ai prodotti forniti dalla cooperativa ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- 6) Una eventuale quota al fondo indivisibile di riserva straordinario.

Lo statuto aggiornato

Art. 11 Bilancio e Destinazione degli Utili

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio sociale annuale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formulazione del bilancio da presentare all'Assemblea Generale Ordinaria per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni quando ricorrono le condizioni dell'art. 2364 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il bilancio dovrà essere formulato secondo le disposizioni di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- 1) Una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale indivisibile.
- 2) Una quota obbligatoria dello stesso utile pari al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 3) Una eventuale quota dell'utile ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- 4) Una eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- 5) Una eventuale quota a titolo di ristorno relativamente:
 - a) ai prodotti conferiti dai soci alla cooperativa, proporzionalmente alla quantità e/o qualità degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
 - b) ai prodotti forniti dalla cooperativa ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente.
- 6) Una eventuale quota al fondo indivisibile di riserva straordinario.

Lo statuto attuale

Art. 12 Organi Sociali

Gli organi della Società sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci.
- b) Le Assemblee Separate dei Soci.
- c) L'Assemblea Generale dei Delegati.
- d) Il Consiglio d'Amministrazione.
- e) I Consigli Consultivi delle Sezioni Soci.
- f) Il Presidente.
- g) Il Collegio Sindacale.

Art. 13 Assemblee

Le Assemblee Generali dei Soci, le Assemblee Separate dei Soci e le Assemblee Generali dei Delegati sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono formate rispettivamente:

- Quelle Generali: dai Soci e dai mandatarî delle persone giuridiche socie.
- Quelle Generali dei Delegati: dai delegati nominati nelle assemblee separate di località nella misura di un delegato ogni 200 (duecento) soci e mandatarî di persone giuridiche socie.

Quelle dei Delegati saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vicepresidente oppure da chi verrà designato dall'Assemblea; il Segretario verrà nominato dall'Assemblea.

Nelle assemblee straordinarie, le funzioni di Segretario, saranno svolte da un Notaio.

Lo statuto aggiornato

Art. 12 Organi Sociali

Gli organi della Società sono:

- a) ~~L'Assemblea Generale dei Soci.~~
 - b) ~~Le Assemblee Separate dei Soci.~~
 - c) ~~L'Assemblea Generale dei Delegati.~~
 - d) ~~Il Consiglio d'Amministrazione.~~
 - e) ~~I Consigli Consultivi delle Sezioni Soci.~~
 - f) ~~Il Presidente e Vicepresidente.~~
 - g) ~~Il Collegio Sindacale.~~
- a) **Assemblee;**
 - b) **Consiglio di Amministrazione;**
 - c) **Collegio Sindacale.**

Art. 13 Assemblee

~~Le Assemblee Generali dei Soci, le Assemblee Separate dei Soci e le Assemblee Generali dei Delegati sono ordinarie e straordinarie.~~

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2540 del Codice civile l'Assemblea generale dei delegati sarà formata nel seguente modo:

Esse sono formate rispettivamente:

- ~~- Quelle Generali: dai Soci e dai mandatarî delle persone giuridiche socie.~~
 - ~~- Quelle Generali dei Delegati: dai delegati nominati nelle assemblee separate di località nella misura di un delegato ogni 200 (duecento) soci e mandatarî di persone giuridiche socie.~~
- Quelle Generali: dai Soci e dai mandatarî delle persone giuridiche socie.**
- Quelle Generali dei Delegati: dai delegati nominati nelle assemblee separate di località nella misura di un delegato ogni 150 (centocinquanta) o ogni frazione di 150 (centocinquanta) soci e mandatarî di persone giuridiche socie.**

Quelle dei Delegati Tutte le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, dal Vicepresidente oppure da chi verrà designato dall'Assemblea; il Segretario verrà nominato dall'Assemblea.

Nelle assemblee straordinarie, le funzioni di Segretario saranno svolte da un Notaio.

Lo statuto attuale

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve essere effettuata, da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da pubblicare su: Cooperazione Italiana o "La Repubblica" o "Il Corriere della sera" o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni liberi prima dell'adunanza, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi. L'intervento all'assemblea può essere effettuato anche mediante mezzi di telecomunicazione eventualmente attivati ovvero l'espressione del voto può essere eventualmente attivata anche per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Lo statuto aggiornato

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie deve essere effettuata, da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da pubblicare su: **Cooperazione Italiana** o "La Repubblica" o "Il Corriere della sera" o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni **liberi di calendario** prima dell'adunanza, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi. ~~L'intervento all'assemblea può essere effettuato anche mediante mezzi di telecomunicazione eventualmente attivati ovvero l'espressione del voto può essere eventualmente attivata anche per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.~~

Le assemblee possono svolgersi anche con l'intervento dei partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dei partecipanti, la verifica della loro legittimazione, la possibilità di seguire la discussione in tempo reale, di intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno e di esercitare il diritto di voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza o mediante mezzi elettronici (comunque con modalità da assicurare la certezza della provenienza del voto), secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

Il voto espresso per corrispondenza o con mezzi elettronici deve pervenire alla società entro il termine indicato nell'avviso di convocazione e resta fermo salvo revoca in caso di partecipazione del socio all'assemblea.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario o il notaio, ove previsto.

Lo statuto attuale

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, ed in aggiunta alle formalità obbligatorie stabilite dal presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione alle Assemblee. In deroga all'art. 2363 del C.C. l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio nazionale.

Le Assemblee Separate dei Soci e Generali dei Delegati, ordinarie e straordinarie, devono essere convocate con un unico avviso contenente l'ordine del giorno con le modalità previste nei commi precedenti.

Art. 15 Deliberazione dell'Assemblea

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, potranno svolgersi in uniche Assemblee generali dei Soci, oppure con il sistema delle Assemblee Separate dei Soci e dell'Assemblea Generale dei Delegati, salvo gli obblighi dell'art. 2540.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione di ciascuna convocazione, indicherà quale sistema assembleare dovrà essere applicato.

L'Assemblea Ordinaria deve avere luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni ovvero 180 giorni quando ricorrono i requisiti dell'art. 2364 dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) Discutere, modificare ed approvare il bilancio con le relazioni di accompagnamento previste dalla legge;
- b) Eleggere i Componenti degli organi sociali e stabilire il loro compenso.
- c) Trattare tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno.
- d) Deliberare in merito alle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori. Per tali deliberazioni è necessario che in prima convocazione sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono i soci ed in seconda e ulteriori convocazioni sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei voti di cui dispongono i soci.

Le medesime condizioni sono richieste per l'assemblea straordinaria di modifica del presente articolo e del punto u) dell'art. 20.

Altre Assemblee possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Società ovvero quando ne sia fatta richiesta dai Soci che dispongano almeno del 10% dei voti, oppure dal Collegio Sindacale, con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi casi l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Lo statuto aggiornato

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, ed in aggiunta alle formalità obbligatorie stabilite dal presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione alle Assemblee. In deroga all'art. 2363 del C.C. l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio nazionale.

Le Assemblee Separate dei Soci e Generali dei Delegati, ordinarie e straordinarie, devono essere convocate con un unico avviso contenente l'ordine del giorno con le modalità previste nei commi precedenti.

Art. 15 Deliberazione dell'Assemblea

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, potranno svolgersi in uniche Assemblee generali dei Soci, oppure con il sistema delle Assemblee Separate dei Soci e dell'Assemblea Generale dei Delegati, salvo gli obblighi dell'art. 2540.

~~Il Consiglio di Amministrazione, in occasione di ciascuna convocazione, indicherà quale sistema assembleare dovrà essere applicato.~~

L'Assemblea Ordinaria deve avere luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni ovvero 180 giorni quando ricorrono i requisiti dell'art. 2364 dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) Discutere, modificare ed approvare il bilancio con le relazioni di accompagnamento previste dalla legge;
- b) Eleggere i Componenti degli organi sociali e stabilire il loro compenso.
- c) Trattare tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno.
- d) Deliberare in merito alle autorizzazioni richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori. Per tali deliberazioni è necessario che in prima convocazione sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono i soci ed in seconda e ulteriori convocazioni sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei voti di cui dispongono i soci.

~~Le medesime condizioni sono richieste per l'assemblea straordinaria di modifica del presente articolo e del punto u) dell'art. 20.~~

Altre Assemblee possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Società ovvero quando ne sia fatta richiesta dai Soci che dispongano almeno del 10% dei voti, oppure dal Collegio Sindacale, con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi casi l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Lo statuto attuale

Le Assemblee separate o generali dei Soci e le Assemblee Generali dei Delegati, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono i Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono i Soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Il Socio non può farsi rappresentare alle assemblee se non da altro Socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo, con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

I Consiglieri, i Sindaci o i dipendenti non possono ricevere deleghe.

I Soci coltivatori diretti (siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari), miglioratori, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, possono essere rappresentati per iscritto da un altro Socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, che interviene alle assemblee con diritto di partecipare alle votazioni e di essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Art. 16 Assemblea Separata

Le assemblee separate avranno luogo nelle località (sezioni soci), ove risiedono almeno cinquecento Soci, fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee separate con riferimento al numero dei Soci della località (sezione soci) ove le medesime hanno luogo propongono l'eventuale nomina dei membri agli organi sociali nel numero indicato dal Consiglio di Amministrazione e nominano i delegati all'Assemblea Generale in misura proporzionale alle maggioranze e minoranze espresse da ciascuna assemblea separata.

I Soci avranno diritto di partecipare ad una sola assemblea separata per una delle località (sezioni soci) previste dal comma precedente, scelta dai medesimi all'atto della domanda di iscrizione a socio. Il Socio avrà tuttavia il diritto di chiedere l'assegnazione ad altra località in caso di cambio di residenza ed a seguito di domanda accolta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo statuto aggiornato

Le Assemblee separate ~~o generali~~ dei Soci e le Assemblee Generali dei Delegati, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono i Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono i Soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Il Socio non può farsi rappresentare alle assemblee se non da altro Socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo, con delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di **cinque due** soci.

I Consiglieri, i Sindaci o i dipendenti non possono ricevere deleghe.

I Soci coltivatori diretti (~~siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari~~), miglioratori, mezzadri, coloni parziari, compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, possono essere rappresentati per iscritto da un altro Socio, **dal coniuge**, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, che interviene alle assemblee con diritto di partecipare alle votazioni e di essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Art. 16 Assemblea Separata

Le assemblee separate avranno luogo nelle località (sezioni soci), ove risiedono almeno **cinquecento cento** Soci **fissate e che saranno determinate** dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee separate con riferimento al numero dei Soci della località (sezione soci) ove le medesime hanno luogo propongono l'eventuale nomina dei membri agli organi sociali nel numero **indicato determinato** dal Consiglio di Amministrazione e nominano i delegati all'Assemblea Generale in misura proporzionale alle maggioranze e minoranze espresse da ciascuna assemblea separata.

I Soci avranno diritto di partecipare ad una sola assemblea separata per una delle località (sezioni soci) previste dal comma precedente, scelta dai medesimi all'atto della domanda di iscrizione a socio **in funzione della residenza o della sede legale**. Il Socio avrà tuttavia il diritto di chiedere l'assegnazione ad altra località (**sezione soci**) in caso di cambio di residenza **o di sede legale ed a seguito di domanda accolta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione**.

Lo statuto attuale

Le assemblee separate dovranno discutere e deliberare, oltre che su quanto posto all'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati, anche su quanto segue:

- a) Nomina dei delegati che debbono partecipare all'assemblea generale e tra questi i membri del Consiglio Consultivo della località (sezione soci).
- b) Eventuale nomina dei componenti il consiglio della sezione soci

Le assemblee separate devono avere luogo almeno quattro giorni prima di quella generale dei delegati.

Art. 17 Diritto di Voto in Assemblea

Nelle assemblee dei soci e dei delegati le votazioni dovranno essere prese con voto palese.

La Lega Nazionale delle Cooperative, le sue associazioni nazionali e provinciali di categoria hanno diritto di partecipare ai lavori delle assemblee con propri rappresentanti senza diritto di voto.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno tre mesi nell'apposito Libro.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta, eccezione fatta per le persone giuridiche socie, a cui si applicano le norme contenute nel terzo comma dell'art. 2538 del C.C. che potranno partecipare all'assemblea con un massimo di cinque rappresentanti avente ognuno diritto ad un voto.

Lo statuto aggiornato

Le assemblee separate dovranno discutere e deliberare, oltre che su quanto posto all'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati, anche su quanto segue:

- a) Nomina dei delegati che debbono partecipare all'assemblea generale **e tra questi i membri del Consiglio Consultivo della località (sezione soci).**
- b) Eventuale nomina dei componenti il consiglio della sezione soci **il quale avrà funzioni meramente consultive.**

Le assemblee separate devono avere luogo almeno quattro giorni prima di quella generale dei delegati.

Art. 17 Diritto di Voto in Assemblea

Nelle assemblee dei soci e dei delegati le votazioni dovranno essere prese con voto palese.

La Lega Nazionale delle Cooperative, le sue associazioni nazionali, **e provinciali di categoria territoriali e settoriali** hanno diritto di partecipare ai lavori delle assemblee con propri rappresentanti senza diritto di voto.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno tre mesi nell'apposito Libro **ed in regola con il versamento delle quote associative.**

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta, eccezione fatta per le persone giuridiche socie, a cui si applicano le norme contenute nel terzo comma dell'art. 2538 **del Codice civile C.C.** che potranno partecipare all'assemblea con un massimo di cinque rappresentanti avente ognuno diritto ad un voto.

Lo statuto attuale

I soci sovventori hanno il diritto ad un numero di voti secondo quanto stabilito dall'art. 7.

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 a 29 membri, eletti dall'Assemblea fra i soci e mandatarî di persone giuridiche socie e durano in carica per tre esercizi.

Anche i soci sovventori possono venire eletti amministratori, purché non raggiungano un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vicepresidente, salvo che la nomina venga effettuata dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere rieletti nel limite massimo previsto della normativa vigente.

Il loro compenso potrà essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Agli amministratori spetterà comunque il rimborso delle spese documentate, sostenute in relazione al loro incarico. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Lo statuto aggiornato

I soci sovventori hanno il diritto ad un numero di voti secondo quanto stabilito **dall'art. 7 bis.**

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da 5 a 29 membri, eletti dall'Assemblea fra i soci e mandatarî di persone giuridiche socie e durano in carica per tre esercizi.

Anche i soci sovventori possono venire eletti amministratori, purché non raggiungano un terzo dei consiglieri.

Anche ai soci finanziatori può essere attribuito il diritto di eleggere un numero di amministratori, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che ai sensi degli articoli 2542, penultimo comma, e 2543, comma 3 del codice civile, i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vicepresidente, salvo che la nomina venga effettuata dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere rieletti nel limite massimo previsto della normativa vigente.

Il loro compenso **potrà dovrà** essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Agli amministratori spetterà comunque il rimborso delle spese documentate, sostenute in relazione al loro incarico. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Lo statuto attuale

Art. 19 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile e quando la legge o lo Statuto lo richiedano, per deliberare sulle materie di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice e/o e-mail da spedire non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti anche a mezzo telefax o PEC o e-mail o sistema equivalente, in modo che consiglieri e sindaci siano informati almeno un giorno prima della seduta.

L'intervento al Consiglio di Amministrazione e l'espressione del voto può essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione eventualmente attivati.

Il Consiglio è validamente costituito quando vi intervengono almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Lo statuto aggiornato

Art. 19 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile e quando la legge o lo Statuto lo richiedano, per deliberare sulle materie di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice e/o e-mail da spedire non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti anche a mezzo telefax o PEC o e-mail o sistema equivalente, in modo che consiglieri e sindaci siano informati almeno un giorno prima della seduta.

L'intervento al Consiglio di Amministrazione e l'espressione del voto può essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione eventualmente attivati.

Il Consiglio è validamente costituito quando vi intervengono almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Lo statuto attuale

Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano riservati alle assemblee.

A titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione:

- a) Propone le modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria.
- b) Delibera sulle operazioni commerciali, industriali, di trasformazione e conservazione dei prodotti in armonia con gli scopi sociali.
- c) Formula il bilancio ed i relativi allegati da presentare all'assemblea unitamente ad una relazione illustrativa della gestione.
- d) Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.
- e) Delibera sulla organizzazione dei servizi della Cooperativa, anche con appositi regolamenti.
- f) Delibera la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri Delegati, nonché sui loro poteri.
- g) Delibera sull'eventuale nomina, sospensione o rimozione dei direttori, dei dirigenti e sui loro contratti singoli e collettivi.
- h) Assume fissando mansioni e retribuzioni e licenzia il personale.
- i) Delibera circa l'ammissione, il recesso, la esclusione dei Soci, ed il trasferimento di questi da una località all'altra (sezione soci) per le quali hanno luogo le assemblee separate.
- l) Delibera le operazioni per il finanziamento della Società, con facoltà di contrarre mutui, anche ipotecari, conti correnti e qualsiasi altra obbligazione, nell'interesse della Società.
- m) Delibera e consente le iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni ipotecarie, gli annotamenti, la cancellazione di trascrizioni ed ogni altra formalità presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, le rinunce ad ipoteche legali.
- n) Delibera l'esperimento di qualsiasi azione giudiziaria attiva e passiva, in qualunque sede di revocazione o cassazione, con facoltà di transigere e di compromettere in arbitrati che decidano secondo equità e nominare procuratori od arbitri.
- o) Concedere avalli, fideiussioni e garanzie su operazioni compiute dagli associati e dagli enti cui la Cooperativa aderisce.

Lo statuto aggiornato

Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano riservati alle assemblee.

A titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione:

- a) Propone le modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria.
- b) Delibera sulle operazioni commerciali, industriali, di trasformazione e conservazione dei prodotti in armonia con gli scopi sociali.
- c) Formula il bilancio ed i relativi allegati da presentare all'assemblea unitamente ad una relazione illustrativa della gestione.
- d) Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.
- e) Delibera sulla organizzazione dei servizi della Cooperativa, anche con appositi regolamenti.
- f) Delibera la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri Delegati, nonché sui loro poteri.
- g) Delibera sull'eventuale nomina, sospensione o rimozione dei direttori, dei dirigenti e sui loro contratti singoli e collettivi.
- h) Assume fissando mansioni e retribuzioni e licenzia il personale.
- i) Delibera circa l'ammissione, il recesso, la esclusione dei Soci, ed il trasferimento di questi da una località all'altra (sezione soci) per le quali hanno luogo le assemblee separate.
- l) Delibera le operazioni per il finanziamento della Società, con facoltà di contrarre mutui, anche ipotecari, conti correnti e qualsiasi altra obbligazione, nell'interesse della Società.
- m) Delibera e consente le iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni ipotecarie, gli annotamenti, la cancellazione di trascrizioni ed ogni altra formalità presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, le rinunce ad ipoteche legali.
- n) Delibera l'esperimento di qualsiasi azione giudiziaria attiva e passiva, in qualunque sede di revocazione o cassazione, con facoltà di transigere e di compromettere in arbitrati che decidano secondo equità diritto e nominare procuratori od arbitri.
- o) Concedere avalli, fideiussioni e garanzie su operazioni compiute dagli associati e dagli enti cui la Cooperativa aderisce.

Lo statuto attuale

p) Delibera sulla costituzione di Società o Enti i cui scopi possono interessare l'attività Cooperativa e sulla partecipazione della medesima ad enti federali, consortili o Società aventi i suddetti scopi.

q) Delibera l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e diritti reali immobiliari.

r) Delibera sui compensi agli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, per l'espletamento di particolari incarichi nell'interesse della Società,

s) Delibera sulla istituzione e soppressione di succursali e rappresentanze.

t) Deliberare l'incorporazione di società controllate interamente detenute, ai sensi di legge.

u) Per la cessione di quote o azioni che comportino la perdita della maggioranza assoluta in società che singolarmente rappresentino oltre il dieci per cento delle partecipazioni societarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ad eccezione degli atti di trasferimento a società controllate che rappresentino almeno il dieci per cento delle partecipazioni sopra indicate,

v) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o dello Statuto siano riservati alle assemblee.

Lo statuto aggiornato

p) Delibera sulla costituzione di Società o Enti i cui scopi possono interessare l'attività Cooperativa e sulla partecipazione della medesima ad enti federali, consortili o Società aventi i suddetti scopi.

q) Delibera l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e diritti reali immobiliari.

r) Delibera sui compensi agli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, per l'espletamento di particolari incarichi nell'interesse della Società,

s) Delibera sulla istituzione e soppressione di succursali e rappresentanze.

t) Deliberare l'incorporazione di società controllate interamente detenute, ai sensi di legge.

u) ~~Per la cessione di quote o azioni che comportino la perdita della maggioranza assoluta in società che singolarmente rappresentino oltre il dieci per cento delle partecipazioni societarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea dei soci, ad eccezione degli atti di trasferimento a società controllate che rappresentino almeno il dieci per cento delle partecipazioni sopra indicate,~~

Compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al fine del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale. A titolo esemplificativo e non limitativo, la società potrà porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati (quali contratti futures, opzioni e swaps) aventi finalità di copertura dei rischi connessi alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime agricole, nonché dei costi energetici e dei tassi di cambio, con espressa esclusione di operazioni aventi finalità meramente speculative.

v) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o dello Statuto siano riservati alle assemblee.

Lo statuto attuale

Art. 21 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri Delegati nonché con procura speciale, a dipendenti della Società. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce legalmente il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

Lo statuto aggiornato

Art. 21 Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri Delegati nonché con procura speciale, a dipendenti della Società. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce legalmente il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

Lo statuto attuale

Art. 22 Sezioni Soci

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare tra i propri membri i Responsabili delle Sezioni Soci delle località ove di regola hanno luogo le assemblee separate.

Al Responsabile della Sezione Soci potranno essere affidati di norma i seguenti compiti e poteri:

- 1) Convocare e dirigere il Consiglio consultivo della Sezione Soci, se nominato, per esaminare e discutere i problemi riferiti ai servizi, con particolare riferimento alla zona di appartenenza, facendo proposte e osservazioni per le strutture operative da portare al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Sottoporre al Consiglio consultivo della località (sezione soci), se nominato, le principali delibere del Consiglio di Amministrazione e contribuire alla loro realizzazione per quanto di competenza dell'area soci.
- 3) Sottoporre all'esame del Consiglio consultivo della località (sezione soci), se nominato, le linee di budget, il budget, il pre-consuntivo ed il consuntivo aziendale e su ciascuna di queste fasi raccogliere le osservazioni e le indicazioni ricevute.
- 4) Mantenere costanti i rapporti con i soci per essere sempre informato sui servizi erogati, rispetto alle esigenze dei soci stessi.
- 5) Contribuire al mantenimento sul territorio dei rapporti con le strutture cooperative agricole, con le organizzazioni professionali e le associazioni di produttori
- 6) Raccogliere e coordinare richieste esterne di promozione di interventi su iniziative locali, in particolare quelle inerenti i problemi agricoli.

Lo statuto aggiornato

Art. 22 Sezioni Soci

Il Consiglio di Amministrazione, può nominare tra i propri membri i Responsabili delle Sezioni Soci delle località ove di regola hanno luogo le assemblee separate.

Al Responsabile della Sezione Soci potranno essere affidati di norma i seguenti compiti e poteri:

- 1) Convocare e dirigere il Consiglio consultivo della Sezione Soci, se nominato, per esaminare e discutere i problemi riferiti ai servizi, con particolare riferimento alla zona di appartenenza, facendo proposte e osservazioni per le strutture operative da portare al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Sottoporre al Consiglio consultivo della località (sezione soci), se nominato, le principali delibere del Consiglio di Amministrazione e contribuire alla loro realizzazione per quanto di competenza dell'area soci.
- 3) Sottoporre all'esame del Consiglio consultivo della località (sezione soci), se nominato, le linee di budget, il budget, il pre-consuntivo ed il consuntivo aziendale e su ciascuna di queste fasi raccogliere le osservazioni e le indicazioni ricevute.
- 4) Mantenere costanti i rapporti con i soci per essere sempre informato sui servizi erogati, rispetto alle esigenze dei soci stessi.
- 5) Contribuire al mantenimento sul territorio dei rapporti con le strutture cooperative agricole, con le organizzazioni professionali e le associazioni di produttori
- 6) Raccogliere e coordinare richieste esterne di promozione di interventi su iniziative locali, in particolare quelle inerenti i problemi agricoli.

Lo statuto attuale

Art. 23 Direttore Generale

Quando si ritenga opportuno per il miglior andamento dell'azienda, e sempre che le condizioni economiche della cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Direttore Generale scelto anche fra i non soci.

Art. 24 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, preferibilmente fra non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

I Sindaci effettivi debbono assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e debbono essere invitati alle riunioni del Comitato Esecutivo. Essi possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere compilato apposito verbale da inserirsi nel relativo libro sociale. Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Lo statuto aggiornato

Art. 23 Direttore Generale

Quando si ritenga opportuno per il miglior andamento dell'azienda, e sempre che le condizioni economiche della cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Direttore Generale scelto anche fra i non soci.

Art. 24 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, preferibilmente fra non soci **ed in ogni caso in possesso dei requisiti di legge.**

Ai soci finanziatori può essere attribuito il diritto di eleggere un sindaco effettivo.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il Collegio Sindacale **controlla l'amministrazione della Società**, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, **sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico, inoltre, nel caso in cui gli sia demandato il controllo contabile** accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

I Sindaci effettivi debbono assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e debbono essere invitati alle riunioni del Comitato Esecutivo. Essi possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà essere compilato apposito verbale da inserirsi nel relativo libro sociale. Il Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Lo statuto attuale

Art. 25 Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale di conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

Art. 26 Requisiti Mutualistici

Le riserve sono indivisibili e non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale.

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 del Codice Civile e contenute nel presente Statuto Sociale sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 27 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia per il riconoscimento dei requisiti mutualistici, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge 31 gennaio 1991 n. 59. Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile, con particolare riferimento alle società per azioni e alle imprese agricole e delle leggi speciali sulle Cooperative.

Lo statuto aggiornato

Art. 25 Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile.

L'incarico di revisione legale di conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del Codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

Art. 26 Requisiti Mutualistici

Le riserve sono indivisibili e non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale.

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 del Codice civile e contenute nel presente Statuto Sociale sono inderogabili e devono essere **in di** fatto osservate.

~~In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.~~

Art. 27 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto, conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia per il riconoscimento dei requisiti mutualistici, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge 31 gennaio 1991 n. 59. Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice civile, con particolare riferimento alle società per azioni e alle imprese agricole e delle leggi speciali sulle Cooperative.

Lo statuto attuale

Lo statuto aggiornato

Art. 28 Regolamenti Interni

Il Consiglio di Amministrazione potrà redigere regolamenti interni riguardanti il conferimento dei prodotti, il prestito da soci, il ritorno e quant'altro si renda necessario per il buon funzionamento dell'azienda, da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 29 Mutualità Prevalente

Ai sensi dell'art. 2514, 1 comma, del Codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



www.progeo.net



Progeo Società Cooperativa Agricola
Via Werter Asseverati, 1 42122 Masone - Reggio Emilia - Tel 0522 346411